



CHERUBINI CONSERVATORIO DI MUSICA FIRENZE

LA PRESIDENTE

LA PRESIDENTE

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini", approvato con i DD.DD. 6 settembre 2004, n. 272 e 13 giugno 2006, n. 518, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTA** la delibera n. 11 del 29 marzo 2017 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini", con la quale è stata proposta la modifica dello Statuto;
- VISTE** le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 10974 P-4. 17.1.7.4 del 12 febbraio 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 186743 del 16 ottobre 2017 e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 5645 del 22 marzo 2019 con le quali sono state segnalate ulteriori modifiche necessarie per armonizzare la normativa statutaria alla legislazione vigente;
- CONSIDERATO** che con la delibera adottata nella seduta del 17 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha modificato lo Statuto in conformità alle predette osservazioni;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale 15 maggio 2019, n. 950 con il quale è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini";
- VISTO** il Decreto del Presidente del 22 maggio 2019 di emanazione dello Statuto;
- CONSIDERATO** che con la delibera adottata nella seduta del 24 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione ha modificato lo Statuto in conformità alle osservazioni del MUR nota n. 1442 del 06 febbraio 2023, della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DFP-0044381-P-30/05/2022 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS prot. n. 19780 del 2/2/2023;

LA PRESIDENTE

Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze

telefono: +39 055 298 9311 – fax: +39 055 239 6785

www.consfi.it



VISTO il decreto del Direttore Generale del 23 maggio 2023, n. 695 con il quale è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”;

DECRETA

Articolo 1

Lo Statuto del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze è modificato secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo ufficiale del Conservatorio. Dalla medesima data cessa di avere efficacia lo Statuto emanato con Decreto del Presidente del 22 maggio 2019.

Firenze, 31 maggio 2023

LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi

STATUTO

Approvato dal MIUR con DDG n. 272 del 6 settembre 2004

Modificato dal CDA nella seduta del 13 aprile 2006

e approvato dal MIUR con DDG n. 518 del 13 giugno 2006

Modificato dal CDA nella seduta del 17 aprile 2019

Approvato dal MIUR con DDG n. 950 del 15 maggio 2019

Modificato dal CDA nella seduta del 24 marzo 2023

Approvato dal MUR con DDG n. 695 del 23 maggio 2023



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

2023

STATUTO

Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”

di

FIRENZE

SOMMARIO

<i>STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LUIGI CHERUBINI" DI FIRENZE</i>	4
DEFINIZIONI.....	4
<i>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</i>	4
Art. 1 - Natura e finalità	4
Art. 2 - Libertà d'insegnamento e di ricerca.....	5
Art. 3 - Libertà di riunione e uso degli spazi	5
Art. 4 - Finanziamenti.....	5
Art. 5 - I Regolamenti	5
<i>TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO</i>	6
<i>Capo I - Organi necessari</i>	6
Art. 6 - Organi necessari.....	6
Art. 7 - Il Presidente	6
Art. 8 - Il Direttore.....	7
Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione	8
Art. 10 - Il Consiglio Accademico.....	9
Art. 11 - Revisori dei conti.....	9
Art. 12 - Il Nucleo di valutazione	10
Art. 13 - Il Collegio dei professori.....	10
Art. 14 - La Consulta degli studenti.....	10
<i>Capo II - Altri organi</i>	11
Art. 15 - Prodirettore vicario, Prodirettore e Delegati	11
Art. 16 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.....	11
<i>TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA</i>	11
Art. 17 - Organizzazione didattica	11
<i>TITOLO IV - STRUTTURE DI SERVIZIO</i>	12
Art. 18 - Strutture di servizio.....	12
<i>TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	12
Art. 19 - Organizzazione degli uffici.....	12
Art. 20 - Il Direttore amministrativo.....	12
<i>TITOLO VI - MODIFICHE ALLO STATUTO</i>	12
Art. 21 - Revisione dello Statuto	12
<i>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI</i>	13
Art. 22 - Contemporaneità di rappresentanza negli organi di governo	13
Art. 23 - Disposizione in materia di regolamenti.....	13
Art. 24 - Norme per le designazioni elettive	13
Art. 25 - Funzionamento degli organi collegiali.....	13
<i>TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE</i>	14
Art. 26 - Norme abrogative	14

STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto si intendono:

- a) per “Ministro” e per “Ministero”, rispettivamente, Il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- b) per “Istituzione”, il Conservatorio di Musica di Firenze;
- c) per “Organo di gestione”, il Consiglio di Amministrazione;
- d) per “AFAM”, Alta formazione artistica e musicale;
- e) per “CNAM”, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;
- f) per “Legge”, la Legge 21 dicembre 1999, n.508;
- g) per “DPR”, il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - NATURA E FINALITÀ

1. Il Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze, di seguito denominato Conservatorio, è un’istituzione pubblica, sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di produzione e di ricerca nel settore artistico musicale, che ha come fine lo studio, lo sviluppo, l’elaborazione e la diffusione della cultura musicale.
2. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 2 della Legge del 21 dicembre 1999, n. 508, nonché di autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Il Conservatorio:
 - a) Afferma in ogni sua azione il proprio carattere pluralistico, indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura e promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione;
 - b) imposta la propria azione al metodo democratico, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicurando la pubblicità a tutti gli atti conseguenti;
 - c) valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l’impegno di chi opera nelle sue strutture;
 - d) imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, attraverso gli strumenti della programmazione per obiettivi e della valutazione della qualità;
 - e) garantisce la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio e organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio stesso. Assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati; favorisce, nell’ambito della sua vocazione internazionale, gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti;
 - f) in ottemperanza ai regolamenti di cui all’articolo 2 comma 7 della legge 508/99, favorisce anche in sede istituzionale ogni iniziativa volta alla diffusione e al miglioramento della formazione musicale di base e della formazione propedeutica ai corsi disciplinati dal presente Statuto, nonché ogni iniziativa, anche di formazione permanente e di aggiornamento, volta all’estensione e al miglioramento del pubblico musicale.
4. Per l’attuazione dei suoi scopi il Conservatorio è aperto alla collaborazione, mediante accordi o convenzioni, con ogni altra istituzione di pari grado o di grado e tipologia diverse, in Italia e all’estero ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Inoltre, il Conservatorio favorisce la costituzione di Politecnici delle arti come previsto dall’articolo 2, comma 8 lettera i) della Legge 508/99.

5. Il Conservatorio assicura la conservazione, la valorizzazione e l'arricchimento del patrimonio in suo possesso.

ART. 2 - LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO E DI RICERCA

1. Il Conservatorio assicura ai singoli docenti e alle strutture didattiche, di produzione e di ricerca piena libertà intellettuale e creativa. A tale fine garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
2. Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio e dopo aver adempiuto ai compiti didattici, una quota delle proprie risorse allo svolgimento e al potenziamento della produzione e della ricerca in campo musicale.

ART. 3 - LIBERTÀ DI RIUNIONE E USO DEGLI SPAZI

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi ai docenti, agli studenti e al personale non docente per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio medesimo, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale.
2. Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo musicale. L'uso degli spazi per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di soggetti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento generale, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione.

ART. 4 - FINANZIAMENTI

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato e da parte dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, nonché da contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi per attività musicali e culturali. Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

ART. 5 - I REGOLAMENTI

1. Il Conservatorio adotta regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attività che si denominano regolamenti di Istituto.
2. I regolamenti di Istituto sono:
 - a) i regolamenti previsti dalla legge ed approvati secondo le procedure da essa prescritte;
 - b) i regolamenti previsti per materie definite dallo Statuto che ne disciplina le relative procedure di emanazione;
 - c) gli atti di espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi istituzionali in materia didattica, di produzione e di ricerca.

Le norme regolamentari di cui al punto c) del comma precedente sono elaborate dal Consiglio Accademico e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono proporre regolamenti, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e del Regolamento generale che detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina l'organizzazione dell'Istituzione nel rispetto dei

regolamenti di cui agli articoli 3 e 13, comma 1, del DPR 132/03. Il Regolamento generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - ORGANI NECESSARI

ART. 6 - ORGANI NECESSARI

1. Sono organi di governo necessari dell'Istituto:
 - d) il Presidente;
 - e) il Direttore;
 - f) il Consiglio di Amministrazione;
 - g) il Consiglio Accademico;
 - h) i Revisori dei Conti;
 - i) il Nucleo di valutazione;
 - j) il Collegio dei professori;
 - k) la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del presente Statuto.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) emana con proprio decreto su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, nel rispetto delle loro competenze ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera a) del D.P.R. 132/03 i seguenti atti:
 - I. lo Statuto;
 - II. il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - III. il Regolamento che disciplina l'organizzazione degli uffici amministrativi cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione;
 - IV. i Regolamenti interni ed ogni altro regolamento la cui emanazione non sia riservata ad altri organi.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione e istituzioni culturali, ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente.

ART. 8 - IL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la produzione e le sperimentazioni.
2. In particolare, il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico, ne fissa l'ordine del giorno e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, scientifici e artistici, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - c) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca;
 - d) firma le convenzioni di sua competenza tra Conservatorio e Amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 7 lett. d) e comma 8 lettere g) e h) della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - e) firma gli accordi di cooperazione tra Conservatori o altri Istituti musicali nazionali o internazionali;
 - f) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti;
 - g) esercita la competenza del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001;
 - h) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Istituzione;
 - i) adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva;
 - j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono specificamente demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 241 comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
4. Il Direttore è eletto tra i docenti di I fascia, anche di altre Istituzioni ed è nominato con decreto del Ministro.
5. Con successivo regolamento interno sono stabilite le procedure elettorali.
6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di I fascia in servizio presso l'Istituzione e ai docenti di discipline musicali in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e che abbiano esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 132/03. Ciascun candidato ha l'obbligo di proporre la propria candidatura, rendendo pubblico il programma che intende perseguire nella direzione del Conservatorio.
7. L'elettorato attivo è costituito dai professori appartenenti al corpo docente.
8. Il Direttore, su delibera del Collegio dei professori, designa cinque docenti che costituiscono la Commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione.
9. Le elezioni si svolgono, anche in modalità telematica, a scrutinio segreto. Lo spoglio dei voti sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
10. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno degli aventi diritto). Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà

eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti. Tra le votazioni deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

11. Il Direttore, entro trenta giorni dall'entrata in carica, nomina il Prodirettore vicario, nonché un altro Prodirettore di cui al successivo art. 15.
12. Il Direttore, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art.2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
13. Il Direttore rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
14. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
15. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente in servizio presso l'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del DPR, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - c) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Qualora il Consiglio di Amministrazione giudicasse non conforme alla disponibilità di bilancio la proposta del Consiglio Accademico, invita lo stesso Consiglio a formulare una nuova proposta. Il Consiglio di

Amministrazione non può deliberare sull'organico dei professori nonché del personale non docente senza aver richiesto il parere del Consiglio Accademico;

- d) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - e) delibera, sentito il Consiglio accademico, i regolamenti di gestione e di organizzazione;
 - f) delibera lo Statuto, sentiti il Collegio dei Professori, la Consulta degli Studenti e il Consiglio Accademico, il quale si esprime dopo l'acquisizione degli altri pareri.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al precedente comma 6, lettera c), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 10 - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio accademico:
 - a) Il Direttore che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) Otto rappresentanti, eletti dal Collegio dei professori, tra i docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità;
 - c) Due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lett. h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e) della legge 508/99;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.
 - g) può richiedere al Direttore la convocazione del Collegio dei Professori per la formulazione di proposte e pareri.
4. Partecipano alle sedute del Consiglio Accademico, senza diritto di voto, il Prodirettore vicario e il Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva, anche con scambi di mail.

ART. 11 - REVISORI DEI CONTI

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

ART. 12 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi;
 - b) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - c) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), sentito il CNAM; la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - d) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. Al Nucleo di valutazione è assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l'Istituzione.
2. Il Collegio dei professori, in particolare:
 - a) svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b) è convocato dal Direttore e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico, o da un terzo dei componenti il Collegio dei professori medesimo.

ART. 14 - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero di studenti determinato secondo i criteri dell'articolo 12, comma 1 del DPR n. 132/03.
2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

La Consulta, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 15 - PRODIRETTORE VICARIO, PRODIRETTORE E DELEGATI

1. Il Prodirettore Vicario, scelto tra i professori a tempo indeterminato, sostituisce il Direttore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, il Prodirettore vicario ha l'obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure regolamentari e assume le funzioni del Direttore fino all'insediamento del nuovo Direttore.
2. L'altro Prodirettore, scelto tra i professori a tempo indeterminato, coadiuva il Direttore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.
3. Il Direttore presenta i Prodirettori, di cui ai precedenti commi, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e compiti.
4. Ciascun Prodirettore riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze.
5. Il Direttore può inoltre avvalersi della collaborazione di delegati, scelti fra i professori a tempo indeterminato, per la realizzazione di progetti specifici o per lo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Accademico.

ART. 16 - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. Il Comitato promuove la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.
3. La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento, nel rispetto della legislazione vigente

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. L'Istituzione, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi didattici, di ricerca e di produzione artistica, si articola in Dipartimenti. I Dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
2. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti è disciplinata da apposito regolamento interno.
3. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Accademico.
4. Sono altresì attivabili Centri o Coordinamenti della didattica, della ricerca e di produzione artistica secondo quanto disciplinato dal presente Statuto ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. L'Istituzione può altresì concorrere ad analoghe strutture interistituzionali

finalizzate alla ricerca, alla produzione artistica ed alla formazione in conformità alla legislazione vigente nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, commi 7 e 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva, con delibera motivata, anche sulla base di proposte provenienti dal Consiglio Accademico, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Centri o Coordinamenti.

TITOLO IV - STRUTTURE DI SERVIZIO

ART. 18 - STRUTTURE DI SERVIZIO

1. Sono strutture di servizio del Conservatorio:

- a) la Biblioteca e la Mediateca;
- b) il Museo degli strumenti;
- c) il Centro per le Tecnologie Multimediali;
- d) la Sala dei Concerti.

Con specifici regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, saranno definiti organi e modalità organizzative delle strutture.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Il Conservatorio informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, efficacia, semplificazione e trasparenza.

ART. 20 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il direttore amministrativo è preposto alle strutture amministrative ed è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. Competono al direttore amministrativo:
 - a) la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dal relativo Regolamento, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - b) la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e le relative variazioni e del conto consuntivo;
 - c) il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
 - d) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai regolamenti.

TITOLO VI - MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 21 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Direttore;
 - c) il Consiglio Accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

- d) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
- e) un terzo dei docenti;
- f) un terzo degli studenti;
- g) un terzo del personale non docente.

Per la revisione dello Statuto si applica la procedura di cui all'art. 9, comma 6, lettera f).

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - CONTEMPORANEITÀ DI RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI DI GOVERNO

1. Fatta eccezione per il Direttore del Conservatorio, non è consentito ad alcun docente e studente far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico.
2. L'accettazione della carica di Prodirettore vicario comporta la decadenza da eventuale carica nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Accademico e nelle strutture didattiche.
3. L'accettazione della carica di Prodirettore comporta la decadenza da eventuale carica nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTI

Tutti i regolamenti interni dell'Istituzione sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti.

ART. 24 - NORME PER LE DESIGNAZIONI ELETTIVE

1. Fra i candidati che abbiano ottenuto un numero pari di consensi risulterà eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo che per gli studenti.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono:
 - a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;
 - b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di presenza di tutti i membri e di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;
 - c) le sedute sono valide, anche con modalità telematica, se vi partecipi almeno la maggioranza dei convocati, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto;
 - d) le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
 - e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente;
 - f) in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla qualità di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procederà a nuove elezioni entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE

ART. 26 - NORME ABROGATIVE

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei successivi regolamenti.